



Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014" e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014;

VISTO, inoltre, l'articolo 3, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 35, che prevede che lo Stato sia autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della citata "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso Regione per spesa corrente" e "crediti verso Regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive Regioni dei modelli SP.";

VISTO il comma 2 del richiamato articolo 3, del decreto-legge n. 35 che stabilisce che in via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b), iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO, altresì, il comma 3, dell'articolo 3 richiamato, che dispone quanto segue:

- con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo fra le Regioni, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo



di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b);

- il predetto riparto è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011;

VISTO, inoltre, il comma 4, dell'articolo 3 richiamato, che stabilisce che le Regioni trasmettano, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 di cui al comma 2, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5;

VISTO, quindi, il comma 5, dell'articolo 3 richiamato, che prevede che all'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provveda, anche in *tranche* successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa del 23 marzo 2005;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il predetto Tavolo di verifica degli adempimenti regionali verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola Regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la Regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la Regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione;

VISTO, inoltre, il comma 8, dell'articolo 3 richiamato, che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del medesimo articolo 3 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale;

VISTI i vigenti criteri di valutazione del Tavolo per la verifica degli Adempimenti regionali di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, basati sulle informazioni contabili dei modelli CE e SP identificati dal codice 999 (consolidato regionale), in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 novembre



2007, recante il "Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto pubblico)", che all'articolo 4 dispone che per i modelli 999 la sottoscrizione effettuata dal responsabile economico-finanziario dell'area sanitaria certifica la corretta applicazione delle modalità di consolidamento dei dati forniti dalle aziende ed in relazione alla conferma della responsabilità regionale in merito al consolidamento, ai sensi del vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Liguria, con nota dell'11 aprile 2013, ha tempestivamente segnalato, con riferimento alla compilazione del modello 999 dello stato patrimoniale, la sussistenza di un errore nella modalità di contabilizzazione della voce "crediti verso regione" che ha comportato l'azzeramento della predetta voce e chiede pertanto di fare riferimento ai valori riportati nei modelli SP inseriti dalle singole aziende e presenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 35, e dei quali fornisce il dato consolidato nella misura di 426,11 milioni di euro;

TENUTO CONTO del fatto che assumere quale riferimento per la Regione Liguria il dato riportato nel modello 999 compromette la possibilità per la Regione stessa di avere accesso alla prima anticipazione di liquidità in misura coerente con il proprio fabbisogno, con ciò ponendo il trattamento del relativo debito e dei rispettivi creditori in una posizione deteriore rispetto alle altre regioni, in contrasto con la finalità del medesimo decreto-legge n. 35;

RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto indicato dalla Regione Liguria, ferme restando le ricognizioni e le verifiche previste ai fini del riparto definitivo di 14.000 milioni di euro, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35;

RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente decreto, al riparto tra le Regioni dell'importo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013, sulla base dei dati risultanti dai modelli di Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) identificati dal codice 999 (consolidato regionale) trasmessi dalle Regioni, e, per la Regione Liguria, nei modelli SP aziendali nei termini di consolidamento suddetti, come presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) alla data del 9 aprile 2013, e relativi, rispettivamente:

- al valore degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001 - 2011, come definiti e valorizzati nella colonna (1) dell'allegata tabella e relative note, parte integrante del presente decreto;
- alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso Regione per spesa corrente" e "crediti verso Regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive Regioni, come indicati nella colonna (2) della citata tabella e relative note;

VISTO il richiamato articolo 3, comma 2 che dispone, inoltre, che il decreto di cui al medesimo comma 2 sia trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e che sia pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 35, che stabilisce, al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dallo stesso decreto-legge, che le Amministrazioni competenti possano omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati dalle anticipazioni di liquidità;



RITENUTO pertanto di non trasmettere alla Corte dei conti il presente decreto per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in relazione all'urgenza di avviare i procedimenti amministrativi per l'accesso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'anticipazione di liquidità di cui al presente decreto;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Il riparto tra le Regioni dell'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013, è indicato nella colonna (3) dell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto importo è ripartito in proporzione ai valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come risultanti dai modelli CE 999 per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e in proporzione ai valori di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b), iscritti nei modelli SP 999 del 2011, e, per la Regione Liguria, nei modelli SP aziendali nei termini di consolidamento di cui in premessa, ponderati al 50%, come presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), alla data del 9 aprile 2013 e come rispettivamente riportati nelle colonne (1) e (2) della medesima Tabella.
2. Il presente decreto è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è inoltre pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le Regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, nei limiti degli importi indicati in Tabella 1, entro il termine 31 maggio 2013.
4. In relazione all'urgenza di avviare i procedimenti amministrativi per l'accesso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'anticipazione di liquidità di cui al presente decreto, si omette la trasmissione del presente decreto alla Corte dei Conti, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cavaro



16 APR. 2013

Tabella 1 <i>(valori in migliaia di euro)</i>			
	Ammortamenti non sterilizzati anni 2001-2011 risultanti dai modelli CE, come presenti nell'NSIS alla data del 9 aprile 2013	Crediti v/ Regione per spesa corrente o per ripiano perdite risultanti dai modelli SP 2011, come presenti nell'NSIS alla data del 9 aprile 2013	Riparto anticipazione di liquidità di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013, costruito in proporzione agli Ammortamenti non sterilizzati anni 2001-2011, ponderati al 50%, e in proporzione ai Crediti v/Regione per spesa corrente o per ripiano perdite, ponderati al 50%.
	(1)	(2)	(3)
PIEMONTE	711.314	2.540.658	633.899
VALLE D'AOSTA		19.110	2.945
LOMBARDIA	138.912	922.233	189.450
BOLZANO		0	0
TRENTO		122.548	18.884
VENETO	2.044.863	521.880	777.231
FRIULI	18.982	0	6.468
LIGURIA	47.452	426.110	81.833
EMILIA ROMAGNA	1.198.803	97.847	423.584
TOSCANA	677.168	0	230.753
UMBRIA	45.165	11.883	17.222
MARCHE	131.679	0	44.871
LAZIO	396.265	4.229.180	786.741
ABRUZZO	120.887	861.891	174.009
MOLISE	39.484	200.073	44.285
CAMPANIA	611.013	2.101.000	531.970
PUGLIA	298.301	292.214	146.679
BASILICATA	45.647	4.246	16.209
CALABRIA	79.513	519.454	107.142
SICILIA	262.324	3.353.101	606.097
SARDEGNA	468.740	0	159.728
TOTALE	7.336.512	16.223.428	5.000.000

Note alla colonna (1)

Per ammortamenti non sterilizzati si intende il saldo derivante dalla differenza degli importi registrati nel modello CE identificato dal codice 999 (consolidato regionale) per le voci "ammortamenti" e "costi capitalizzati".

I predetti aggregati sono valorizzati sulla base degli importi iscritti nelle seguenti voci del Modello CE 999 per ciascun anno:

- Ammortamenti: somma delle voci "Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali" (codice CE B0880 sino all'anno 2007, B10000 a partire dall'anno 2008), "Ammortamenti dei fabbricati" (codice CE B0890 sino all'anno 2007, B11000 a partire dall'anno 2008), "Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (codice CE B0920 sino all'anno 2007, B12000 a partire dall'anno 2008)"
- Costi capitalizzati: codice CE A0170 sino all'anno 2007, A05000 a partire dall'anno 2008.



L'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati relativi al periodo 2001-2011 è ottenuto come somma dei valori risultanti, per ciascun anno, dalla differenza dei predetti aggregati, ponendo pari a zero eventuali risultati negativi derivanti da tale aggregazione, che non possono che rappresentare errori di compilazione.

Note alla colonna (2)

Il valore dei crediti verso Regione è valutato sulla base degli importi iscritti sul modello SP identificato dal codice 999 (consolidato regionale) relativo all'anno 2011 alle voci AB0216 "Crediti verso Regione o provincia autonoma per spesa Corrente" e AB0230 "crediti verso Regione per ripiano perdite". Per la Regione Liguria si fa riferimento ai modelli SP aziendali per la voce dei crediti verso regione, nel valore di consolidamento indicato in premessa.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
La Presente Copia Composta di n. sei
fogli è conforme all'originale conservato agli atti
di questo ufficio.

Roma, li 17-10-2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. B.", located below the date.